

A colloquio con

ANTONIO PADOA SCHIOPPA

(a cura di Luca Loschiavo)

Antonio Padoa Schioppa nasce a Vienna nel 1937. Straordinario, poi ordinario di Storia del diritto italiano dal 1971 ha, da allora insegnato dapprima presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia (1971-1979), quindi presso la 'Statale' di Milano di cui, per molti anni, è stato anche Preside. Accanto ai suoi interessi per la storia del processo e della giustizia in età medievale e moderna, per la storia del diritto commerciale e del diritto canonico, si è anche occupato della forma costituzionale dell'Unione europea e della riforma degli studi giuridici in Italia. È stato componente del Consiglio scientifico del Max-Planck-Institut per la Storia del diritto europeo di Francoforte ed è attualmente presidente dell'Istituto Lombardo Accademia di scienze e Lettere, della Società italiana di storia del diritto e della Fondazione Biblioteca europea di Milano (Beic).

Nell'ottobre 2007, festeggiatissimo da colleghi e amici, è andato a riposo lasciando l'insegnamento attivo. Quasi contemporaneamente è uscito il volume 'Storia del diritto in Europa' (ed. Il Mulino, Bologna 2007). Il libro, corposo ma piano e scorrevole, rivela sin dalla prima occhiata la sua lenta maturazione lungo un quarantennio di insegnamento. Soprattutto, esso si segnala per la convinta apertura transnazionale e per essere il primo tentativo italiano di tracciare una sintesi capace di coprire, in un unico volume, l'intero

arco temporale tradizionalmente coltivato dalla Storia del diritto medievale e moderno. Per celebrare entrambi questi eventi ma anche, e principalmente, per conoscere meglio la personalità dell'uomo, *TSDP* ha pensato di stimolare Antonio Padoa Schioppa a parlare della sua formazione scientifica, dell'esperienza di giurista e di storico, del momento che le discipline storico giuridiche vivono attualmente nella realtà accademica e sociale in Italia e in Europa.

***TSDP* - Cominciamo dai ricordi. Il Suo maestro è stato Giulio Vismara. Cosa, in particolare, le rimane più impresso di quell'uomo e qual è il principale insegnamento che ne hai ricevuto.**

I ricordi sono ovviamente moltissimi. Il problema è semmai selezionarne qualcuno. Vismara era un maestro tanto sapiente e informato quanto attento e capace di rispettare anche un giovane inesperto che si incamminava appena nella ricerca. Sin dall'approccio iniziale, sino cioè dal momento dell'assegnazione della tesi di laurea, Vismara non imponeva il tema della ricerca né, successivamente, interveniva sulle soluzioni che della ricerca stessa scaturivano. Vismara era uomo sempre disponibile all'ascolto. Ricordo, per esempio, che a differenza di molti suoi colleghi impegnati nella professione, Vismara era presente in Istituto tutti i giorni e gli studenti non avevano bisogno di fissare un appuntamento per parlare con lui. Accadeva anzi molto spesso che, bussando alla porta del suo studio all'Università, magari solo

per conoscere la data di un appello d'esame, gli studenti finissero poi per rimanere a colloquio con il professore anche per un'ora chiedendo consiglio sulle questioni più varie. Dovendo poi scegliere tra i molti insegnamenti che io personalmente ho ricevuto, potrei qui ricordare l'indicazione di metodo valida in particolare per l'età altomedievale (per l'età moderna si tratterebbe in effetti di un'indicazione difficilmente proponibile). Vismara – che non amava le disquisizioni metodologiche e che preferiva piuttosto dare esempi concreti in questo senso – insisteva sulla necessità di considerare esaurientemente le fonti dei temi oggetto di studio. Si pensi al suo lavoro sui patti successivi del 1941: Vismara vide in quell'occasione centinaia e centinaia di carte di donazioni *post obitum* e documenti di altro tipo finendo poi per restituire un quadro straordinariamente ricco ed articolato. L'eshaustività è essenziale perché può essere l'ennesimo documento a rivelare profili che centinaia di altri documenti hanno ignorato, specie per epoche per le quali la documentazione è scarsa come appunto l'alto medioevo.

***TSDP* - È possibile, in sintesi, indicare le principali differenze tra la Facoltà di Giurisprudenza conosciuta da studente e quella attuale.**

La prima, più visibile, differenza sta nel numero degli studenti: è chiaro infatti che una facoltà nella quale un corso è costituito da 40/50 studenti per anno non può che avere un'articolazione didattica ben diversa da quella di una facoltà che, come accade a Milano o in al-

tre grandi università italiane, conta invece 500, 1000, 1500 o addirittura 2000 studenti per anno. Ciò comporta tipologie di insegnamento diverse anche in considerazione – e questa è una seconda importante differenza – del differente livello di acculturazione degli studenti universitari. Livello che, negli ultimi 15/20 anni, è indubbiamente sceso in maniera sensibile. Senza volersi fermare troppo a ragionare sulle cause di ciò, è del resto abbastanza evidente come la preparazione che i ragazzi ricevono nella scuola secondaria sia andata livellandosi verso il basso. Si tratta di un fenomeno – si badi – che interessa anche i diplomati provenienti dal liceo classico. Certo è aumentato – e di molto – anche il numero dei professori e questo, in qualche misura, è forse andato a scapito del loro livello qualitativo. Quando io ero studente, i professori erano pochi ma il loro livello era spesso eccezionalmente alto: a Pavia, oltre a Vismara, io avevo come professori personaggi come Gino Gorla, Mario Rotondi, Giovanni Bachelet. Docenti eccellenti, in ogni caso, ve ne sono molti anche oggi; il livello scientifico è quasi sempre elevato, mentre purtroppo non sempre ad esso si unisce la capacità didattica o la continuità del lavoro di ricerca dopo il conseguimento della cattedra..

Una terza differenza riguarda poi più precisamente l'offerta didattica. In veste di Preside di Facoltà ho seguito per diversi anni le varie riforme che in questa direzione si sono succedute e posso sicuramente affermare che oggi l'offerta delle Facoltà di Giurisprudenza è nettamente migliore che non in passato. Oggi, in primo

luogo, c'è un livello di presenza dei docenti mediamente superiore a quando io ero studente; poi c'è una cura nuova nell'affiancare le lezioni tradizionali con seminari e altre forme integrative di didattica che possono essere molto utili a chi frequenta; infine, quasi tutte le facoltà giuridiche ormai offrono, nel corso dell'anno, una quantità di stimoli e di occasioni di incontro e di approfondimento che consentono di entrare in contatto con altri docenti o comunque con realtà differenti presenti in Italia e all'estero ma ugualmente concentrate sui temi che si vanno studiando. Si nota poi un'impostazione didattica più attenta al dato concreto, ai profili teorico-pratici degli istituti. A questo proposito vorrei però aggiungere che, nonostante i grandi progressi fatti in questa direzione, io sono comunque dell'opinione che rimanga ancora molto da fare. Noto per esempio come l'insegnamento delle materie di diritto positivo appaia ancora oggi troppo focalizzato sull'analisi della legislazione e trascuri invece l'aspetto dei metodi con i quali il giurista lavora: un aspetto questo che era invece attentamente considerato nell'insegnamento dei giuristi medievali. E voglio aggiungere che ritengo essenziale nella formazione del giurista ogni esperienza profonda di vita e cultura, anche esterna rispetto al mondo del diritto. Guai a ritenere il giurista semplicemente un tecnico delle norme. L'esperienza diretta e indiretta della vita, compiuta anche con la frequentazione della letteratura, è essenziale per fare un buon giurista, la cui opera incide sempre in profondità sulla vita del prossimo: ciò vale per il giudice come per l'avvocato e per il notaio.

***TSDP* - Quale libro, fra quelli letti da studente, ha segnato più profondamente di altri la sua formazione di giurista o di storico-giurista?**

Se devo menzionare un libro che in maniera particolare abbia sollecitato la mia vocazione verso la storia del diritto devo senz'altro indicare il *Medioevo del diritto* di Francesco Calasso. Era il testo sul quale Vismara ci faceva studiare a Pavia e la sua lettura mi entusiasmò, oltre che per la sua visione del medioevo così differente da quella ricevuta al liceo, anche per tutte quelle idealità e passioni civili di cui è impregnato. Va detto che anch'io, come altri studenti provenienti da studi classici, soffrivo allora per una certa aridità che mi pareva caratterizzasse il diritto – solo più tardi ho scoperto che il diritto non è affatto arido neppure nelle sue parti apparentemente più tecniche – e quel libro ci appariva al contrario [estremamente] pieno di suggestioni e immagini vive. Più avanti ho poi scoperto e apprezzato tanti altri libri di storia del diritto (oggi, per esempio, sarei incline a considerare Frederic Maitland forse il più grande storico del diritto che l'Europa abbia avuto). Per quanto invece riguarda il diritto positivo, l'opera che per prima mi viene in mente sono i due volumi di Gino Gorla dedicati a *Il contratto*. Già da studente quel libro mi era sembrato un capolavoro e mi ero entusiasmato per l'analisi, così attenta anche alla chiave storica, del rapporto tra il contratto di diritto anglosassone e quello di diritto continentale. Certo un grande libro che ha segnato una svolta nella scienza giuridica italiana.

***TSDP* - La sua attività di docente comincia nel 1971. Quale era, all'epoca, la considerazione che si riservava alle discipline storiche nella formazione dei futuri giuristi?**

Limitando il discorso alla sola storia del diritto italiano – voglio ricordare che accanto ad esso le discipline romanistiche erano ampiamente valorizzate nelle facoltà di Giurisprudenza – va detto che, negli studenti, la considerazione era soprattutto proporzionale alla bravura del docente: allora come adesso vi erano docenti che più di altri riuscivano a stimolare l'interesse indipendentemente dall'oggetto del loro insegnamento. Da parte dei giuristi professionali e dei professori di diritto positivo la considerazione per la storia del diritto medievale e moderno non era elevata: era anzi decisamente modesta. Un tale stato di cose era dovuto, almeno in parte, all'essere il giurista positivo (anche quello di alto livello) fin troppo legato al dato legislativo e positivo e quindi al suo presente. Per altro verso, tuttavia, un simile atteggiamento trovava significative spiegazioni o se se si vuole attenuanti nella circostanza che sovente questi si trovava ad aver vicino colleghi i quali erano molto spesso specialisti del diritto medievale quando non esclusivamente altomedievale. Questa parte della formazione giuridica era dunque inevitabilmente percepita come molto remota.

***TSDP* - Veniamo alla nostra disciplina. Il recente cambio di denominazione (da 'Storia del diritto italiano' a 'Storia del diritto medievale e moderno') ha comportato, a suo avviso, anche qualche mutamento significativo nei programmi di ricerca e d'insegnamento?**

Direi che è avvenuto piuttosto il contrario: proprio perché un numero consistente di colleghi negli ultimi 15 anni ha esteso più o meno sistematicamente il raggio dei propri interessi scientifici all'Europa, sottolineando i tanti legami che impongono di considerare congiuntamente le vicende della storia del diritto in Italia con quelle di altri paesi europei come la Francia, la Spagna la Germania, la stessa Inghilterra, proprio per questo sguardo più largo che si è dunque imposto nella ricerca e ancor più nell'insegnamento, l'etichetta di 'Storia del diritto italiano' è apparsa a un certo punto troppo restrittiva, in quanto non più rispondente al contenuto dei corsi. Di qui è nata la proposta, cui io stesso ho dato un contributo, nel senso di modificare la denominazione in 'Storia del diritto medievale e moderno'. È chiaro che poi nei corsi delle nostre facoltà, l'Italia abbia un ruolo particolare anche perché in determinati momenti storici, anzi per un periodo lungo diversi secoli, dal secolo XII sino al Cinquecento, il ruolo del nostro Paese è stato determinante. Ma se non vi è dubbio che, per esempio, l'Italia abbia fatto in gran parte la storia del diritto nell'età medievale, sarebbe certamente impossibile studiare la storia del diritto nel Cinquecento, nel Seicento, nel Settecento e nell'Ottocento senza tener presente quanto andava accadendo in altri paesi europei. Fenomeni come il giusnaturalismo,

l'illuminismo giuridico, le moderne codificazioni e la Scuola storica sono nati fuori dei confini italiani anche se poi hanno avuto da noi ricadute importanti.

Ritengo che l'ampiezza di questo sguardo – uno sguardo che, a mio giudizio, deve necessariamente comprendere non solo i paesi di *civil law* ma anche il *common law* dati i molti legami che si sono nella storia di questi due sistemi – sia un frutto del processo di unificazione politica del continente: spesso è la realtà presente che consente di capire meglio la realtà del passato. In questo senso si può ricorrere a una formula che a me piace particolarmente: non *historia magistra vitae* quanto piuttosto *vita magistra historiae*, intendendo per vita la conoscenza del presente, che aiuta capire meglio anche il passato. Oggi comprendiamo molto più facilmente di una volta i caratteri non nazionali dei vari diritti. Una volta si supponeva addirittura che la nazione fosse una realtà, se non eterna, certo viva e presente da molti più secoli di quanto non fosse in realtà. In questo senso la nuova denominazione della nostra disciplina mi sembra appropriata.

***TSDP* - C'è qualche consiglio che si sentirebbe di dare a chi comincia ora la carriera di storico giurista? C'è, in altre parole, un percorso di formazione che sarebbe più opportuno seguire per chi intende dedicarsi alla ricerca storico giuridica?**

Io non avrei suggerimenti particolari quanto alla scelta delle materie universitarie. Piuttosto un avvertenza di ca-

rattere generale e cioè lo storico del diritto vive tra due sfere che sono indicate nel nome stesso della disciplina. Deve cioè essere uno storico e un giurista al tempo stesso. Che debba essere uno storico mi pare sia evidente, ma questo vuol dire che deve approfondire anche gli altri profili della storia, sociale politica economica religiosa perché il diritto – più ancora forse di ogni altra disciplina scientifica – non sta da solo ma è legato con mille fili alla realtà e alla storia così delle idee come dei fatti. Non deve essere uno storico cosiddetto ‘generale’, ma della storia deve sapere certamente il più possibile soprattutto per le epoche che sta studiando. L’altro aspetto non è meno importante. Lo storico del diritto deve esser anche giurista: ma che vuol dire essere giurista? Vuol dire che anche senza essere avvocato o magistrato o specialista di alcun ramo del diritto positivo, lo storico del diritto deve saper comprendere il linguaggio del diritto, il quale non è mai esclusivamente linguaggio tecnico ma ha sempre radici e valenze meta-giuridiche. Deve cioè poter decifrare questo tecnicismo e deve riuscire a calarsi dentro un istituto, una teoria, una legge o una sentenza del passato con la stessa tensione intellettuale che animava i contemporanei, con la stessa partecipazione che si pone per una questione viva nel nostro presente, naturalmente rivissuta alla luce di un metro di giudizio storico, mirato a capire non certo a tracciare ragioni o torti e tanto meno a dettare soluzioni.

Per condurre una ricerca storico-giuridica è anche essenziale avere delle esperienze, delle conoscenze che vanno al di là del dato puramente giuridico. Studiare un’epoca, un istituto del passato remoto o anche meno remoto significa

anche percepire elementi di quel passato che normalmente non vengono evidenziati dalle fonti giuridiche in senso stretto. Accade spesso che un'opera letteraria, un libro di poesia, un brano teatrale rivelino di più (o comunque qualcosa di diverso e ulteriore) della realtà di un ordinamento giuridico rispetto a ciò che si può percepire da un testo propriamente giuridico. Gli esempi potrebbero essere infiniti, ma pensiamo ad esempio a quanto è possibile cogliere della crisi dell'ordinamento patrizio e dei rapporti tra ceti e del gioco dei diritti e dei doveri nelle commedie di Goldoni; o a quanto trapela dei costumi familiari e sociali o nei romanzi di Dickens o di Balzac o di Thomas Mann e di tanti altri autori antichi e moderni.

Certo non è facile tenere insieme queste due anime della storia del diritto ma sta anche in questo il fascino della nostra disciplina.

TSDP - Personalmente ho l'impressione che negli ultimi decenni si sia finito per trascurare eccessivamente lo studio della storia giuridica dei secoli medievali e, in particolare, di quelli dell'alto medioevo. Eppure – non sono io a dirlo – quel periodo è forse in grado più di altri di offrire al giurista moderno paradigmi inusuali e suggestivi ai quali non sarebbe inutile, talvolta, raffrontare l'esperienza contemporanea.

Non posso che approvare con convinzione questa visione. Certo, non vi è dubbio che l'alto medioevo sia stato studiato approfonditamente, anzi accanitamente, per quasi

due secoli, ma è altrettanto vero che vi sono ancora numerosissimi aspetti che ancora attendono di essere adeguatamente sviscerati. Su un piano generale, potrebbe qui ripetersi il principio che vuole ogni generazione chiamata a riflettere sulle stesse fonti e a scoprire in esse cose nuove: un principio che, valido in genere per tutte le epoche, lo è in special modo per le fonti dell'età altomedievale. Vi sono però anche dei motivi specifici. L'alto medioevo è un'epoca in cui la consuetudine ha un rilievo enorme e oggi scopriamo come non vi sia ordinamento giuridico al mondo che non riservi – anche se si tende a non ammetterlo formalmente – uno spazio larghissimo alle consuetudini. L'alto medioevo condivide sostanzialmente i medesimi valori (sono i valori di una società che si proclama cristiana) ma li realizza in modi molto differenti nei diversi luoghi e nei diversi tempi di questa lunga stagione. È un'epoca nella quale la dialettica tra il sacro e il profano, tra ciò che è di Cesare e ciò che è di Dio, ha toccato momenti drammatici ma anche altissimi. Questa tematica del rapporto tra le due sfere non ha peraltro smesso di essere attuale ed anche in ciò l'esperienza altomedievale può ancora offrire interessanti motivi di riflessione. Tra l'altro, è bene non dimenticare come l'alto medioevo abbia anche conosciuto – pur nelle varietà – una unificazione sostanziale dell'Europa che includeva anche l'Inghilterra con il diritto anglosassone. Gli elementi di fascino sono davvero tanti. I documenti sui processi dei secoli dell'alto medioevo sono affascinanti. Spesso in queste carte si leggono dichiarazioni di disarmante sincerità, che ci aprono squarci quanto mai vividi della società.

***TSDP* - Veniamo ai rapporti con le altre discipline. Attualmente, molti fra gli storici giuristi lamentano una scarsa attenzione e sensibilità da parte dei colleghi – cosiddetti giuristi positivi – nei confronti del loro lavoro. I cultori del diritto positivo, dal canto loro, accusano gli storici del diritto di percorrere strade che li allontanano sempre di più dalla realtà del fenomeno giuridico. Qual è la sua opinione anche considerando la lunga esperienza di Preside di una Facoltà importante come quella di Milano?**

Questo forse era più vero vent'anni fa di quanto lo sia oggi. Io ricordo bene come in passato il dialogo – si può dire – praticamente non c'era. Se rapporti vi erano, questi si dovevano soprattutto ad amicizia o comunque a uno scambio intellettuale scaturito da un rapporto personale. La norma però era costituita da un atteggiamento di sostanziale lontananza tra il giurista positivo e lo storico del diritto. Questa situazione aveva una duplice radice. Da un lato infatti i giuristi positivi erano ancorati al tecnicismo che caratterizzava il positivismo scientifico e quindi consideravano cosa non pertinente al loro mestiere l'indirizzare lo sguardo indietro nel tempo anche solo di poco. Per altro verso, gli storici del diritto erano nella stragrande maggioranza specialisti di medioevo, spesso soltanto di alto medioevo, e quindi particolarmente lontani dal dato positivo della norma vigente. Oggi questa doppia condizione è invece caduta: è sufficiente sfogliare le monografie delle ultime generazioni dei giuristi positivi per trovare frequentemente al loro interno una parte,

grande o piccola, della trattazione dedicata alla ricostruzione storica del problema giuridico da loro affrontato. Quanto una volta era un'eccezione ora è piuttosto divenuta la regola. D'altro canto, oggi molti giovani storici del diritto si sono specializzati nella storia del diritto moderno (anche se sarebbe altrettanto errato abbandonare completamente lo studio dell'età medievale, come abbiamo già detto) o sono quanto meno in grado di insegnare anche la storia del diritto moderno e contemporaneo. Non voglio con questo dire che il dialogo abbia toccato il suo apice ma certamente un dialogo si è finalmente avviato. Se ciò è avvenuto il merito va equamente distribuito tra la scienza giuridica e la storia del diritto.

TSDP – Ogni giorno leggiamo sulla stampa notizie e valutazioni negative sull'amministrazione della giustizia in Italia. Cosa ne pensa un professore che ha visto laurearsi decine di migliaia di studenti, molti dei quali sono oggi magistrati, avvocati o notai? L'università porta responsabilità per un sistema che funziona così male?

Vorrei rispondere di no, ma non ne sarei così sicuro. Le disfunzioni della giustizia italiana sono molte ma si possono in sostanza ridurre ad una sola: i suoi tempi incredibilmente, vergognosamente lunghi. Lo storico del diritto può rammentare che la lunghezza dei processi non è certo una novità, tanto che ogni epoca la ha lamentata; ma nel passato ci sono stati anche modelli virtuosi, ordinamenti nei

quali i tempi erano di settimane (come a Milano nel XIII secolo), o di mesi (ad esempio nell'Italia del secondo Ottocento vi fu chi obiettò all'abolizione dei tribunali di commercio il fatto che presso i giudici ordinari i tempi di decisione delle liti in primo grado non erano di settimane come nei tribunali commerciali, ma di *mesi*...). Certo l'università non è responsabile dell'incapacità organizzativa di quasi tutti i tribunali italiani, né dell'opposizione degli avvocati (o di gran parte di essi) al numero programmato o alla retribuzione a forfait per le cause, né dei ritardi nell'informatizzazione, né dell'edilizia assolutamente inadeguata per le corti, né degli orari ridotti per le udienze, né di altro ancora. Però, alcune almeno delle raffinatezze formali dei nostri processi, alcune delle tante cause di nullità, alcune delle norme ipergarantiste che alla fine garantiscono essenzialmente l'impunità o assicurano la vittoria per desistenza dell'avversario alla parte che sa di aver torto e litiga solo per sfruttare la lunghezza dei tempi del processo, tutto questo ed altro ancora è pure almeno in parte risultato di peccati di azione o quanto meno di omissione dell'accademia. La politica queste magagne le ha accolte e le ha favorite, ma una più decisa opposizione culturale avrebbe giovato e gioverebbe enormemente a combatterle. Così pure quanto alla straordinaria moltiplicazione di ostacoli giurisdizionali e di vincoli formali che inceppa le opere pubbliche e in generale l'intera azione amministrativa: anche qui la dottrina giuridica ha, ritengo, non poche responsabilità. Senza ovviamente voler negare la funzione indispensabile dei controlli amministrativi e contabili ex ante, si deve pur fare qualche confronto con i tempi e con le procedure di paesi certamente evoluti, certamen-

te ossequienti ai principi dello stato di diritto e vicini a noi. In tutto questo la cultura giuridica c'entra, eccome. Ed anche l'esperienza storica può essere preziosa. Infine, è ancora troppo carente nelle nostre facoltà la formazione etica dei futuri giuristi. Una battaglia accanita per l'abbattimento dei tempi della giustizia – sostenuta, beninteso, da proposte tecnicamente precise e coerenti rivolte a questo fine – dovrebbe a mio parere costituire la priorità assoluta dei giuristi professionali, a cominciare dai professori universitari delle facoltà giuridiche.

***TSDP* - Si può tracciare un rapido bilancio sulla ricerca storica sui temi del diritto privato? Si possono individuare le tendenze che hanno prevalso in questi ultimi decenni e, eventualmente, indicare prospettive innovative in questo senso da suggerire ai giovani studiosi?**

Il diritto privato, in maniera ben più accentuata di quanto avvenga in altri settori del diritto quali, ad esempio, il diritto pubblico, si presenta come connotato da una forte presenza di elementi di continuità nel tempo (è sufficiente pensare ai non pochi articoli del nostro attuale Codice Civile che ancora trovano riscontri, se non proprio letterali certo molto evidenti, in testi del diritto romano classico o post-classico). Detto questo, deve però essere chiaro che la stessa regola, lo stesso principio, anche quando ricorrono le stesse formulazioni, possono nondimeno assumere significati anche molto differenti se si trascorre da un'epoca all'altra, da

un contesto storico ad un altro. Saluto positivamente il fatto che, oggi, la consapevolezza di tale particolare connotazione del diritto privato appare molto più forte di quanto non fosse qualche decennio fa. La percezione della continuità storica riguarda in genere ogni storia giuridica. Essa però giova ancor di più allo storico del diritto privato nella misura in cui gli consente di rendersi conto di come la dottrina non sia tutto, di come la regola – anche legale – non possa esaurire la realtà del diritto in quanto occorre considerare non solo la varietà delle interpretazioni ma anche l'applicazione concreta della norma. È per questa considerazione che anche ricerche di diritto privato che siano concentrate su un'epoca precisa del passato – pensiamo a uno studio sulla teoria del contratto nel primo Cinquecento o a una ricerca che abbia per oggetto i limiti del diritto di proprietà nel Duecento e nel primo Trecento – possa essere molto interessante anche per un giurista, oltre che per uno storico. Simili ricerche dimostrano infatti come la regola si trovi sempre ad operare in un contesto complesso in cui la giurisdizione, la dottrina, la legislazione si trovano a interagire a un livello ben più profondo e intenso di quanto si sia portati a credere. In conclusione non mi sento di dare alcun suggerimento particolare, ma certamente, oggi, una ricerca che pure sia concentrata sulla storia del pensiero giuridico (e non sulla ricostruzione di un singolo istituto) ha l'utilità di mostrare come il pensiero di quel certo giurista si sia formato, a quale genere di problemi – anche concreti – intendesse rispondere quella determinata dottrina e così via. Questa dialettica tra la prassi e la teoria, tra il diritto dei fatti e il diritto dei libri ha una grande importanza anche nel settore

del diritto privato. In ogni caso molta ricerca è ancora da fare. Di molti istituti privatistici, anche importanti, soprattutto per certe epoche, siamo ancora poco informati. In particolare, occorrono lavori che tengano conto della storia comparata, dal momento che non si comprende la regola di un codice se non la si confronta con quella di altri ordinamenti precedenti o coevi e se non si considera l'intreccio dottrinale tipico di un mondo dove era effettivamente esistente quella 'repubblica della cultura giuridica' che ha caratterizzato l'Europa sino al primo Ottocento.

TSDP - L'integrazione politica – ma anche quella culturale – della Comunità europea procede a rilento. Gli storici giuristi possono avere un ruolo nel processo di formazione di una coscienza giuridica autenticamente europea?

Si, certamente. Per chi attende la conclusione del processo di integrazione europea, , cinquant'anni possono sembrare un periodo lungo, ma proprio lo storico sa bene che la costituzione di diversi Stati europei ha richiesto secoli e certo un processo così delicato come quello che conduce a unificare paesi che hanno vicende parallele ma anche tradizioni profondamente diverse può ben richiedere un periodo lungo. Quanto alla funzione del diritto e in particolare della storia del diritto in questo senso, io sono convinto che la storia del diritto europeo sia la storia di un'unica civiltà giuridica. Scrivendo un libro appunto dedicato alla storia del diritto in Europa, mi sono ancor più rafforzato in questa

convinzione. Certo vi sono in Europa molte nazioni e in passato ve ne erano ancora di più e addirittura, all'interno di un ente politico, era normale che coesistessero una pluralità di diritti (le consuetudini o gli statuti delle città ma anche quelli di ordinamenti ancora più ristretti). La storia del diritto in Europa è allo stesso tempo la storia di una straordinaria varietà di ordinamenti, di regole, di diritti – basti pensare che nella sola Germania si contavano 300 diversi ordinamenti particolari – ma anche la storia di una sola civiltà che a livello dottrinale col diritto comune e col diritto canonico superava i confini politici tra gli singoli ordinamenti. In questo senso, studiare la storia del diritto in Europa vuol dire capire che questa unità della civiltà europea non è solo un'esigenza che si proietta sul futuro ma è qualcosa che ha delle radici nel passato estremamente forti che non si sono recise neppure con l'avvento del nazionalismo del Novecento, anche se il Novecento è proprio il momento di massima debolezza di questo ideale comune. Certamente il diritto è una via privilegiata per capire quanto di comunque c'è tra i popoli europei e anche quanto le diversità della tradizione culturale e civile di questi popoli costituiscano una ricchezza di una civiltà comune.